

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL ... 31 MAR. 2016

AG 283

Commissione Ambiente Territorio e Lavori pubblici

Schema di decreto legislativo di attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo sull'aggiudicazione dei contratti di concessione sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

PROPOSTE EMENDATIVE

Prioritarie

Art. 3 (DEFINIZIONI)

Al comma 1 dopo la lettera “n” aggiungere la lettera “n-bis”

n-bis) “Aggregazione”, accordo fra due o più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori per la gestione comune di alcune o di tutte le attività di programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione e controllo per l’acquisizione di beni servizi o lavori che può essere qualificata ai sensi dell’art.38

Motivazione

L’inserimento della definizione è finalizzato a rendere più chiara la differenza tra il concetto di aggregazione e quello di centralizzazione delle procedure di affidamento

Al comma 1 sostituire la lettera “s)” nel seguente modo:

s) «prestatore di servizi in materia di appalti», un organismo pubblico o privato che offre servizi di supporto sul mercato finalizzati a garantire lo svolgimento delle attività di committenza da parte dei soggetti di cui alle precedenti lettere a), b), c) d) e e);

Motivazione

La modifica è finalizzata ad evitare confusione tra “attività di committenza ausiliarie” (di competenza delle centrali di committenza e affidabili anche direttamente) e “servizi di supporto alle centrali di committenza” (di competenza anche di soggetti privati da individuare attraverso le procedure ordinarie). Si riporta di seguito la lett. ss) «appalti pubblici di servizi», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera ll)



Articolo 21 (Livelli di progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi)

Al comma 3 sostituire le parole 100.000 euro con le parole 150.000

Motivazione

L'emendamento ha la finalità di rendere più coerente con la soglia prevista per gli appalti di lavori cd infrasoglia l'importo entro il quale rendere obbligatoria l'iscrizione di lavori all'interno del programma triennale dei lavori pubblici.



Articolo 23

Al comma 5 dopo le parole individua, abrogare le parole “ tra più soluzioni”.

Motivazione

L'emendamento ha la finalità di evitare inutili aggravii del procedimento per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.



Art. 29 (Principi in materia di trasparenza)*

Al comma 1, primo periodo, abrogare le parole “nella sezione “Amministrazione Trasparente, con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 33/2013” e sostituirle con le seguenti: “ sul sito istituzionale in apposita area riservata”

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole “due giorni” con le parole “cinque giorni” e abrogare le parole da “ e relativamente a quest’ultimi la documentazione non considerata riservata”.

Motivazione

L’emendamento ha la finalità di eliminare l’obbligo di pubblicazione della documentazione considerata non riservata degli ammessi a gara in quanto rischierebbe di creare problemi attuativi e imporrebbe oneri eccessivi a carico delle stazioni appaltanti.

ACCOLTO



Art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni)*

Al comma 4, dopo la lettera “h)” aggiungere la lettera “i)”:

“i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni”

Motivazione

La modifica si rende necessaria per precisare il ruolo del RUP anche nei contratti di concessione oltre che negli appalti.

Il comma 12 è sostituito dal seguente:

“12) Il responsabile del procedimento individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, impartendo appropriate e tempestive direttive al direttore dei lavori. Il responsabile del procedimento può altresì procedere, personalmente o mediante propri collaboratori, a verifiche, anche a sorpresa sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113.”

Motivazione

La modifica ha la finalità di definire puntualmente le competenze del RUP e a distinguerne il ruolo rispetto a quello del direttore dei lavori



Aggiungere infine il seguente comma:*

“13) Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti sono tenute a designare un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.

Motivazione

La modifica ha la finalità di superare un vuoto normativo prevedendo la figura del RUP nell'ipotesi di centrale di committenza o aggregazioni

Inserire il seguente comma: * ACCOLTO CON RIFORMULAZIONE ALL'ARTICOLO 113

“13 bis. Qualora i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri Enti, si configurino come aggiuntivi rispetto ai compiti istituzionali del personale medesimo, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2 dell'articolo 113 del presente decreto”.

Motivazione

La proposta emendativa è finalizzata ad un riequilibrio del sistema delineato nel nuovo codice dei contratti, introducendo la possibilità di attribuire gli incentivi per funzioni tecniche e amministrative, corrisposti dalla singola amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore ai sensi del successivo art. 113, anche nei casi di centralizzazione delle committenze di cui all'art. 37, in ossequio alla ratio del legislatore di incentivare le acquisizioni in forma aggregata di lavori, servizi e forniture



Art. 36 (Contratti sotto soglia)*

Al comma 7 secondo periodo, dopo la parola “avviene” aggiungere “tramite elenchi vigenti di operatori economici predisposti dalle stazioni appaltanti o”

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a consentire alle stazioni appaltanti, nel regime transitorio, di continuare ad avvalersi di elenchi vigenti di operatori economici, come peraltro previsto a regime.

***ACCOLTO**



Art. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)

Al comma 2, dopo le parole stazioni appaltanti, abrogare le parole “in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38”

Motivazione

L'emendamento ha la finalità di consentire a tutte le stazioni appaltanti, anche se non qualificate e per i c.d. importi infrasoglia, di procedere autonomamente, attraverso il ricorso a strumenti telematici di negoziazione, in un'ottica di massima semplificazione, dovendo comunque utilizzare strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione da centrali di committenza qualificate.

Rimesso alla valutazione politica

In subordine,

Al comma 2 primo periodo dopo la parola “*procedono*” aggiungere “*direttamente*” e dopo “*autonomo*” aggiungere “*a propri*” ed eliminare “*agli*” e dopo “*negoziazione*” aggiungere “*o a quelli*”.

Motivazione

La modifica è finalizzata a consentire alle stazioni appaltanti qualificate di dotarsi di uno strumento telematico di negoziazione e di utilizzarlo senza avere l'obbligo di ricorrere esclusivamente a quello della centrale di committenza.



Al comma 2 secondo periodo dopo la parola “*procedono*” inserire “*autonomamente*” e sostituire le parole “di procedura ordinaria ai sensi del presente codice” con le seguenti: “delle procedure previste dal presente codice”

Motivazione

La modifica si rende necessaria per consentire il ricorso a tutte le modalità procedurali previste dal codice. Se si mantenesse la disposizione nella formulazione originaria sembrerebbe escludersi il ricorso, anche per le stazioni qualificate, alle procedure negoziate, stante l’attuale testo dell’art. 36, comma 2, lett. d)

Al comma 5 primo periodo , dopo la parola “*linguistiche*” eliminare le parole “*sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento*” e dopo la parola “*adeguatezza*” sostituire la lettera “*e*” con “*sono*”.

Sopprimere il secondo periodo.

Motivazione

La modifica è finalizzata ad eliminare la limitazione alla operatività delle centrali di committenza ad un ambito territoriale predefinito. Una stazione appaltante potrebbe essere interessata a convenzionarsi con la centrale di committenza che meglio soddisfa i suoi bisogni, e che non necessariamente coincide con l’ambito territoriale.

Pertanto l’eliminazione di questo limite potrebbe essere uno stimolo per le centrali di committenza a migliorare le proprie performance e ad aumentare l’offerta di attività ausiliare



ART.59 (Scelte delle procedure)

Al comma 1, dopo la parola “previsti” aggiungere il seguente periodo: “Per gli appalti e le concessioni aventi ad oggetto opere ad alto contenuto innovativo e tecnologico ovvero per gli appalti nei settori speciali di cui al Titolo VI, Capo I, del presente codice, è consentito porre a base di gara la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo redatto dall’amministrazione aggiudicatrice e avente il contenuto di cui all’articolo 23 comma 7”.

Motivazione

L’emendamento ha la finalità di reintrodurre l’istituto dell’appalto integrato ed. semplice motivato da particolari esigenze tecniche, organizzative ed economiche dando la possibilità di porre a base di gara il progetto definitivo. Ciò non è contrario al principio di delega di cui alla lettera oo) dell’articolo 1 della legge delega n. 11/2016, in quanto.

Riformulato come richiesto in tecnica. Così dovrebbe essere accolto previa valutazione politica. Il ministero dello Sviluppo Economico ha chiesto al MIT di accogliere quest’emendamento



Articolo 77 (Commissione di aggiudicazione)

Il comma 8 è così sostituito:

8. La Commissione è presieduta di norma da un dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice ovvero, nei casi previsti dalla normativa vigente, da un responsabile del servizio.

Motivazione

Il Presidente di commissione, che oggi la norma dispone debba essere un dirigente o – nei piccoli Comuni - un responsabile del servizio, svolge una funzione fondamentale di garanzia sia di coerenza nelle modalità comportamentali, sia di conoscenza delle procedure interne e delle linee di indirizzo amministrative e giuridiche del soggetto aggregatore dallo stesso rappresentato; un presidente esterno non potrebbe assolvere a questo ruolo.



Art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)

Al comma 5 alla lettera a) le parole *“per i lavori di importo pari o inferiori a 1.000.000 di euro”* sono sostituite dalle seguenti: *“per i lavori di importo pari o inferiori a 2.500.000 di euro”*

Motivazione

La modifica è finalizzata ad innalzare la soglia del valore dei lavori per i quali si può ricorrere al criterio del minor prezzo. Infatti, la gran parte di appalti in ambito di manutenzione ordinaria e straordinaria banditi dalle amministrazioni aggiudicatrici, in particolare sul proprio patrimonio, rientrano nella fascia di valore compresa tra 1.000.000 e 3.000.000 di Euro. Per questo si ritiene che il limite fissato dall'art. 95 comma 5 lettera a) di € 1.000.000 piuttosto basso. Inoltre, elevando la soglia del valore dei lavori per cui si può ricorrere al prezzo più basso, si consentirebbe di applicare il criterio dell'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse come disciplinato all'articolo 97 del presente decreto.



Art.97 (Offerte anormalmente basse)

Al comma 1, lett. a) alla fine del punto 1), dopo il punto e virgola aggiungere:

“in luogo della verifica di congruità è consentito il ricorso alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che, a seguito dell’applicazione del criterio di cui al presente punto, risultino anormalmente basse. La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile, con conseguente obbligo di esame delle offerte stesse, quando il numero delle offerte anomale, sia inferiore a 10”

Motivazione

La possibilità di esclusione automatica dell’offerte anormalmente basse consente di utilizzare una procedura più snella abbreviando i tempi per l’aggiudicazione degli appalti. Ciò è tanto più vero quando il numero delle offerte anomale è tale da non consentire la verifica in contraddittorio senza causare grave ritardo nell’esecuzione ed una compromissione dell’interesse pubblico che i lavori, servizi o forniture sono destinati a soddisfare. Per limitare il ricorso discrezionale delle Stazioni appaltanti al metodo di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, si può eliminare l’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale, con conseguente obbligo di esame delle offerte stesse, quando il numero delle offerte anomale, individuato con i criteri di cui all’art. 97, sia inferiore a 10.

La proposta formulata non risulta in contrasto con la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee Sez. IV, 15/5/2008, proc. Riuniti C-147/06 e C – 148/06 in quanto la citata sentenza, che pur criticava l’indiscriminata applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse nei contratti inferiori alla soglia comunitaria, ammetteva la possibilità che “una normativa nazionale o locale, o ancora l’amministrazione aggiudicatrice interessata, a motivo del numero eccessivamente elevato di offerte che potrebbe obbligare l’amministrazione aggiudicatrice a procedere alla verifica in contraddittorio di un numero di offerte talmente alto da eccedere la sua capacità amministrativa o da poter compromettere la realizzazione del progetto a causa del ritardo che tale verifica potrebbe comportare, fissasse una soglia ragionevole al di sopra della quale si applicherebbe l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse”

Rimesso alla valutazione politica



ART. 163*

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola “verificarsi”, aggiungere le seguenti: “ o qualsiasi evento che può comportare pregiudizio alla pubblica incolumità”, al secondo periodo, dopo la parola “1992”, aggiungere “ o dalla stato di urgenza dichiarato nel verbale di cui al comma 1”.

Motivazione

La modifica consente di intervenire in tutti i casi di dichiarata urgenza e non solo nei casi indicati dalla norma. Si pensi ai lavori per ripristino di manto stradale a seguito di incendi, ovvero manutenzioni straordinarie nell'edilizia scolastica.

ACCOLTO



ALTRE PROPOSTE EMENDATIVE



Art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento)

Al comma 14 aggiungere in fine al periodo le parole “*anche tramite posta elettronica certificata.*”

Motivazione

L'emendamento vuole determinare un'ulteriore semplificazione riguardo alla stipulazione dei contratti.



Art. 33 (Controlli sugli atti delle procedure di affidamento)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

“1. Ove l’ordinamento della stazione appaltante o la procedura di gara prevedano la fase dell’aggiudicazione provvisoria, questa è soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo il rispettivo ordinamento e nel rispetto dei termini previsti dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento dell’aggiudicazione provvisoria da parte dell’organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. Decorsi i suddetti termini, l’aggiudicazione provvisoria si intende approvata.”

Motivazione

La modifica si rende opportuna in quanto non tutte le procedure di affidamento prevedono l’aggiudicazione provvisoria.



Art.38 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza)

Al 1° comma al secondo periodo dopo la parola “*rapporto*” aggiungere, “*agli ambiti di attività, ai bacini territoriali,*”

Motivazione

In un sistema dinamico e diversificato di qualificazione delle stazioni appaltanti, si ritiene opportuno lasciare alla volontà delle singole amministrazioni la determinazione del tipo di qualificazione a cui aspirare. Pertanto, attraverso l'integrazione proposta, sarà possibile qualificarsi, oltre che per tipologie contrattuali anche per singoli ambiti di attività e per bacini territoriali. In questo modo, ad esempio, le centrali di committenza potranno qualificarsi solo per le attività di affidamento senza necessariamente dover possedere anche i requisiti afferenti le attività di progettazione o di esecuzione e controllo. Viceversa, una stazione appaltante che intenda specializzarsi anche come centrale di committenza per attività ausiliari, potrà qualificarsi con riferimento agli ambiti di attività di carattere più tecnico.

Al comma 2° il primo periodo si conclude con la parola “*attività*”; pertanto sono cancellate le parole “*e il relativo ambito territoriale*”

Motivazione

La modifica è finalizzata ad assicurare una coerenza con la previsione contenuta nel comma 5 dell'art. 37 e al precedente comma 1 dove è previsto che l'ambito territoriale diventa un parametro da prendere a riferimento per l'individuazione dei criteri di qualificazione

Al comma 4, al punto 4) della lett. a) cambiare “*triennio*” con “*quinquennio*”

Motivazione

A prescindere dalla durata del periodo “*transitorio*” di non obbligo della qualificazione per le stazioni appaltanti, si avrà comunque un periodo di blocco derivante dalla norma attuale che per i comuni impedisce le gare autonome dal 1 novembre 2015 e dall'entrata in vigore del



nuovo codice, periodo che incide in maniera determinante se il successivo intervallo preso in considerazione è di solo tre anni

Al comma 6, al primo periodo, dopo la parola *“appaltanti”* aggiungere le seguenti *“e alle centrali di committenza, anche per le attività ausiliarie”*

Motivazione

La modifica si rende necessaria per specificare che tra i soggetti destinatari del provvedimento rientrano anche le centrali di committenza.

Al comma 7, al primo periodo, dopo la parola *“appaltante”* aggiungere le seguenti *“e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie”*

Motivazione

La modifica è finalizzata ad allineare il comma a quello precedente

Sempre al comma 7 aggiungere, infine, il seguente ulteriore alinea *“L’ANAC disciplina, in applicazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità, il regime semplificato di qualificazione delle stazioni appaltanti per gli acquisiti di cui all’articolo 37, secondo comma, del Codice”*.

Motivazione

La modifica ha la finalità della professionalizzazione delle stazioni appaltanti con la l’esigenza di semplificazione dell’azione amministrativa, relativa agli acquisti di lavori, forniture e servizi nell’ambito della c.d. infra-soglia prevista dall’art. 37, secondo comma, del Codice.

Al primo periodo, dopo la parola *“in collaborazione con”* aggiungere *“l’Associazione nazionale dei Comuni Italiani”*



Motivazione

La modifica è finalizzata ad assicurare una leale e fattiva collaborazione tra i vari soggetti coinvolti nel processo di adattamento delle nuove disposizioni in materia di contratti pubblici



Art. 50 (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi)

Al comma 3, sostituire il comma nel seguente modo:

“3. L'ANAC con proprie linee guida disciplina le modalità di introduzione di apposite clausole sociali nei documenti di gara specificamente finalizzate a promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 e di quanto stabilito nei commi precedenti”

Motivazione

Trattandosi di clausole sociali si ritiene opportuno, anche al fine di non appesantire la procedura concorsuale, demandare all'ANAC, nell'ambito delle proprie prerogative, l'individuazione ex ante, delle misure per assicurare la salvaguardia della stabilità occupazionale. La formulazione che si intende modificare impone una sorta di controllo preventivo di merito che blocca le gare determinando ritardi e di fatto spinge a non inserire clausole sociali e ciò in contrasto con le lettere ddd) fff) ggg) della legge delega.



Art. 80 (Motivi di esclusione)

Al comma 1° alla lettera b) dopo il numero “346-bis” inserire il seguente: “353”

Motivazione

Si tratta di inserire tra le cause di esclusione anche il reato di turbativa d’asta

Al comma 5, dopo la lett. g) aggiungere la seguente:

“h) si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.”

Motivazione

La modifica è finalizzata a sanzionare, con l’esclusione, tutte quelle circostanze di collegamento formale e sostanziale dei soggetti partecipanti alla procedura concorsuale, che possano, anche potenzialmente, alterare gli esiti di gara



Art. 84 (Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici)

Al comma 1 dopo le parole “*all’articolo 83*” eliminare le seguenti “*di regola*”

Motivazione

Se non si eliminano le parole “di regola” da una interpretazione letterale si potrebbe accettare un operatore economico senza SOA che documenta i requisiti con i certificati lavori anche per importi superiori a € 150.000.



Art. 142 (Pubblicazione degli avvisi e dei bandi)

Nella rubrica dell'art. 142, dopo le parole "bandi" inserire le seguenti: "nonché disposizioni per l'aggiudicazione di particolari tipologie di servizi".

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

"6. L'acquisizione di servizi compresi nell'allegato XIV è sottoposta a programmazione, secondo quanto previsto dall'articolo 21, e alla progettazione, in base a quanto stabilito dall'articolo 23 per i progetti relativi ad appalti di servizi, fatte salve le specifiche modalità stabilite dalla disciplina settoriale, statale e regionale.

7. Per la gestione delle varie fasi delle procedure di affidamento di appalti di servizi compresi nell'allegato XIV le stazioni appaltanti fanno riferimento a quanto stabilito dagli articoli 32 e 33.

8. L'acquisizione di servizi compresi nell'allegato XIV il cui valore sia inferiore alle soglie stabilite dall'articolo 35 è effettuata nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 36.

9. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti e dall'art. 95, l'aggiudicazione degli appalti compresi nell'allegato XIV è disciplinata esclusivamente dagli articoli 34, 40, 42, 45, 50, 51, 77, 78, 80, 81, 83, 85, 89, 94, 95 e 96, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità e da quelli previsti dall'articolo 76, secondo comma, della Direttiva 2014/24/UE in ragione della specificità dei servizi di cui al presente Capo.

10. Le stazioni appaltanti applicano, in relazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti di servizi compresi nell'allegato XIV, le disposizioni organizzative e di qualificazione contenute negli articoli 37, 38, fatta salva l'applicazione di normative settoriali che definiscano specifici modelli aggregativi su base territoriale, e 39."

Motivazione

Le disposizioni completano il quadro di disciplina essenziale per le procedure di aggiudicazione degli appalti di servizi compresi nell'allegato XIV in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 76 della Direttiva 2014/24/UE.

Le disposizioni configurano l'applicazione di un set di norme del Codice inerenti i profili procedurali che danno sostanziale attuazione ai principi dell'ordinamento comunitario, in continuità con le linee elaborate dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia di servizi "non prioritari" (in precedenza compresi nell'allegato IIB della Direttiva 2004/17 e del d.lgs. n. 163/2006).



L'esplicitazione delle disposizioni applicabili alle procedure di aggiudicazione è finalizzata a garantire un elevato livello di trasparenza a tali procedure, anche in considerazione dell'importanza che le stesse hanno in molti contesti (particolarmente quelli locali), dei particolari target di soggetti che ne fruiscono e dell'elevato livello di valore di molti appalti (si pensi alle aggregazioni distrettuali per gli appalti dei servizi socio-assistenziali).

In relazione agli obblighi di aggregazione, si è precisata la necessaria integrazione tra i modelli previsti dal nuovo Codice e le disposizioni settoriali (si pensi alle gare aggregate per distretti previste dalla legge n. 328/2000 per i servizi sociali).



Art. 143 (Appalti riservati per determinati servizi)

Nel comma 1, sostituire le parole “*all’articolo 143*” con le seguenti: “*all’allegato XIV*”.

Motivazione

L’ emendamento corregge un rinvio interno inesatto ed è preferibile sostituirlo con il rinvio all’allegato XIV, dal quale sono estratte le categorie individuate per le procedure “riservate”.

Nel comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente: “*d) alla procedura possono prendere parte solo organizzazioni che non siano risultate aggiudicatarie di appalti indetti dalla stazione appaltante per i servizi in questione con procedure riservate a norma del presente articolo negli ultimi tre anni.*”

Motivazione

La disposizione nel testo originario traduce letteralmente quella riportata nell’art. 77 della Direttiva 2014/14/UE, che ha la sua *ratio* nei considerando 118 e 119 della stessa Direttiva.

Tuttavia non si riesce a desumere la *ratio* della particolare previsione della lettera d, che sembra prefigurare la possibilità di partecipazione alle procedure riservate solo a soggetti che non siano risultati aggiudicatari, da parte della stessa stazione appaltante, di appalti di quelle tipologie di servizi nei tre anni precedenti, sempre con procedure riservate.

La stessa norma comunitaria è particolarmente restrittiva, come rilevabile dalla formulazione originaria.

Tale formulazione, tuttavia, potrebbe creare numerosi problemi applicativi (con rischio di contenzioso), quindi risulta utile chiarirne meglio la portata applicativa.



Art. 165 (Concessioni)

Al comma 2 dopo il secondo periodo inserire il seguente:

“Il contributo, inoltre, se funzionale al mantenimento dell’equilibrio economico finanziario, può essere altresì riconosciuto mediante diritti di godimento su beni immobili nella disponibilità dell’amministrazione aggiudicatrice la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all’opera affidata in concessione”

Motivazione

La modifica proposta intende favorire la realizzazione di investimenti aggiuntivi durante il periodo di validità della concessione, aventi carattere essenzialmente manutentivo, finalizzati a garantire un valore residuo positivo delle opere limitando o annullando il prezzo a carico dell’amministrazione al termine del periodo concessorio. Inoltre, l’utilizzo dei beni immobili è consentito solo se strumentali e tecnicamente connessi con l’opera affidata in concessione e tale previsione non inficia il trasferimento del rischio operativo in capo al concessionario, stante la previsione contenuta nel periodo successivo del presente comma

Al comma 3 sopprimere il periodo “Il contratto di concessione è risolto di diritto ove il contratto di finanziamento non sia perfezionato entro dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto di concessione”.

Motivazione

La previsione di cui sin chiede l’abrogazione risulta essere una duplicazione rispetto a quanto di quanto previsto al successivo comma 5, che individua una causa automatica di risoluzione (da indicare nel bando) entro il più ampio termine di 24 mesi dall’approvazione del progetto definitivo (termine già previsto nel previgente codice e da ritenersi più congruo in relazione alle condizioni di accesso al mercato dei finanziamenti su base project).

Al comma 5 dopo le parole “mancata sottoscrizione” aggiungere le parole “del contratto di finanziamento”.

Motivazione



La modifica si rende necessaria in coerenza con la proposta di modifica di cui al comma 3.

Art. 174 (Subappalto)

Al comma 2 dopo le parole “subappaltare a terzi.” inserire il seguente periodo: “Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate; se il concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità all’articolo 184, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 184”.

Motivazione

La disposizione, già presente nell’articolo 149 del previgente codice, si rende opportuna per chiarire il regime di affidamento di lavori e servizi ai componenti il raggruppamento di imprese che si è aggiudicato la gara o ai soci della costituenda società di progetto.



Art. 176 (Risoluzione del contratto)

Aggiungere il seguente comma:

7. Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del concessionario trova applicazione l'art. 1453 del Codice civile.

Motivazione

La modifica è finalizzata ad introdurre la specifica fattispecie di risoluzione per fatto del concessionario altrimenti non disciplinata

Al comma 3 dopo le parole “ il comma 4” inserire le parole “; in caso contrario si applica il comma 7”.

Motivazione

La modifica si rende opportuna per allineare la previsione con l'introduzione del comma 7.



Art. 179 (Disciplina comune applicabile)

Al comma 1 dopo le parole “di cui alla parte I” aggiungere la seguente parola “III”

Motivazione

L’art. 180, comma 8 stabilisce che rientrano tra i contratti di Partenariato Pubblico Privato anche le concessioni; si ritiene pertanto necessario fare un rimando anche alla Parte III visto l’applicabilità “implicita” delle disposizioni ivi previste.

Al comma 1 sostituire la parola “capo” con “parte”

Motivazione

Non c’è nessun capo che disciplina la materia

Al comma 2 sostituire la parola “capo” con “parte”

Motivazione

Non c’è nessun capo che disciplina la materia

Al comma 3 sostituire la parola “capo” con “parte”

Motivazione

Non c’è nessun capo che disciplina la materia



Art. 180 (Partenariato pubblico privato)

Al comma 3 al primo periodo, dopo le parole “trasferimento del rischio” aggiungere la parola “operativo”

Motivazione

La modifica si rende necessaria per adeguare la previsione normativa alle disposizioni contenute nelle direttive europee

Al comma 3 secondo periodo eliminare le parole “della domanda, e in ogni caso, dal rispetto” e dopo “contrattualizzati” eliminare le parole ”purché la valutazione avvenga ex ante”.

Motivazione


La modifica è finalizzata a rendere più esplicita e chiara la previsione normative ed eliminare qualsiasi carattere ultroneo delle disposizioni

Al comma 3 sostituire l’ultimo periodo con i seguenti:

“I rischi incidenti sul contratto sono comunque individuati nella matrice dei rischi, disciplinati nel contratto di partenariato e allocati sulla base di quanto previsto dalle decisioni Eurostat, dalle prescrizioni e dagli indirizzi comunitari vigenti..”

Motivazione

Il richiamo ai soli rischi incidenti sui corrispettivi non imputabili all’operatore economico pur condividendone il presupposto, si ritiene sia di difficile applicazione. La materia, al contrario, potrebbe essere ricondotta all’interno della regolamentazione degli schemi di contratto, rimessi all’Anac, come forza maggiore e quindi stralciato dal presente articolo. Si reputa invece quanto mai opportuno introdurre il concetto di “mappatura” di tutti i rischi incidenti sulle sorti del contratto finalizzata alla loro allocazione in capo alla parte che è in condizione



di minimizzarne il costo (e per questa via aumentare il “value for money” del contratto). Infine si propone di inserire un riferimento esplicito alle disposizioni Eurostat stante l’impatto che contratti di partenariato pubblico privato possono avere sulla contabilità pubblica se non correttamente impostati.

Al comma 6 alla fine del secondo periodo, dopo la parola “immobili” aggiungere le seguenti parole : *“che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico. A titolo di contributo può altresì essere riconosciuto un diritto di godimento, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all’opera da affidare in concessione. Le modalità di utilizzazione dei beni immobili sono definite dall’amministrazione aggiudicatrice, e costituiscono uno dei presupposti che determinano l’equilibrio economico-finanziario della concessione”*

Motivazione

La modifica è finalizzata da una parte a chiarire che i beni immobili di cui può essere ceduto il titolo proprietario sono solo quelli che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico e dall’altra a introdurre un’ulteriore categoria di beni immobili che possono essere oggetto di concessione di diritti di godimento se strumentali e tecnicamente connessi con le opere previste in concessione.



Art.182 (Finanziamento del progetto)

Al comma 3 primo periodo le parole “all’operatore economico” sono sostituite dalle seguenti: “alle parti” e dopo le parole “condizioni di equilibrio” aggiungere le seguenti parole “ a favore della parte che l’ha invocata”

Motivazione

La modifica è finalizzata a riportare su un piano di reciprocità il rapporto tra i diversi partner del contratto prevedendo la revisione del piano economico finanziario ogni qual volta la sua alterazione, per cause non direttamente imputabili ai contraenti, possa essere pregiudizievole per una delle parti.



Art. 183 (Finanza di progetto)

Al comma 1 primo periodo sostituire le parole “progetto di fattibilità” con “studio di fattibilità”

Infine aggiungere il seguente terzo periodo: Per i lavori complessi la concessione viene affidata ponendo a base di gara il progetto di fattibilità.

Motivazione

La modifica è finalizzata a semplificare e agevolare il ricorso al partenariato pubblico privato prevedendo, di norma, lo studio di fattibilità quale elaborato di carattere tecnico da porre a base di gara per l'affidamento delle concessioni. Con ciò si faciliterebbe anche il ricorso alla finanza di progetto nel settore dei servizi pubblici. Il progetto di fattibilità è invece previsto obbligatoriamente solo per i lavori complessi come definiti all'art. 3, comma 1 lett. oo)

Conseguentemente,

al comma 2 premettere sempre alle parole “il progetto di fattibilità le seguenti: “lo studio di fattibilità o”

Al comma 3 alla lett. a), prima delle parole “al progetto definitivo” aggiungere “al progetto di fattibilità o”


alla lett. b), prima delle parole “al progetto definitivo” aggiungere “al progetto di fattibilità o”

Al comma 5 premettere alle parole “del progetto definitivo” le seguenti: “del progetto di fattibilità o”

Al comma 9 primo periodo premettere alle parole “un progetto definitivo” le seguenti: “un progetto di fattibilità o”

Al comma 9 secondo periodo premettere alle parole “del progetto di fattibilità” le seguenti: “dello studio di fattibilità o”

Al comma 9 terzo periodo premettere alle parole “dal progetto di fattibilità” le seguenti: “dallo studio di fattibilità o”



Al comma 10 alla lett. c) premettere alle parole “il progetto definitivo” le seguenti: “il progetto di fattibilità o”

Al comma 11 primo periodo premettere alle parole “del progetto definitivo” le seguenti: “del progetto di fattibilità o”

Al comma 11 secondo periodo sostituire le parole “progetto preliminare” con le seguenti: “progetto di fattibilità”.

Al comma 13 primo periodo dopo le parole “dallo studio di fattibilità” aggiungere le seguenti: “o dal progetto di fattibilità”

Al comma 13 secondo periodo sostituire le parole “progetto preliminare” con le seguenti: “progetto di fattibilità”.

Al comma 9 dopo le parole “2,5 per cento del valore dell’investimento” aggiungere le seguenti parole “nonché l’1 per cento del valore della concessione nelle ipotesi di concessione dei servizi”.

Motivazione

Nella finanza di progetto di servizi non necessariamente si hanno investimenti in senso stretto e, comunque, possono essere di limitato importo, con la conseguente riduzione della percentuale considerata dal nono comma della disposizione in commento.

L’integrazione allinea la *ratio* della norma alla specificità della concessione dei servizi mediante finanza di progetto.



Art.184 (Società di progetto)

Al comma 3 dopo il quinto periodo inserire il seguente periodo:

“Nel caso di soci qualificati per le attività di gestione, il contratto di concessione dovrà disciplinare le modalità di cessione e/o riduzione della quota sociale ferma restando l’esigenza di garantire la corrispondenza soggettiva tra l’operatore qualificato e il titolare dell’attività gestionale”.

Motivazione

L’emendamento ha la finalità di attribuire allo strumento convenzionale la regolamentazione in modo puntuale delle modalità per le eventuali cessioni di quote da parte del socio qualificato per la gestione.



Art.189 (Subentro)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

“4. Il presente articolo si applica anche alle concessioni di cui alla Parte III”.

Motivazione

L'emendamento è opportuno per disciplinare la fattispecie di subentro, non prevista nella Parte III sui “Contratti di concessione”, anche a tale categoria di contratti, in coerenza con la disciplina già contenuta nel previgente codice all'art. 158.



Art. 200 (Disposizioni generali)

Al comma 3 terzo periodo dopo le parole “già intervenuta” sostituire le parole “l’approvazione del contratto” con le parole “l’aggiudicazione definitiva”.

Motivazione

La modifica si rende opportuna per evitare il rischio di contenzioso a carico della stazione appaltante e di oneri per risarcimento del danno da lesione del legittimo affidamento dell’aggiudicatario definitivo.



Art. 201 (Strumenti di pianificazione e programmazione)

Al comma 9 dopo la parola “piani” inserire le parole “e i programmi”.

Motivazione

La modifica si rende opportuna per maggiore coerenza con la terminologia adottata in sede comunitaria, ove gli impegni conseguono sovente all’inclusione in programmi pluriennali di finanziamento.

